

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO IDONEI ALL'INSTALLAZIONE DI AFFISSIONI DIRETTE DI NATURA COMMERCIALE - (POSTER 6 X 3) PARI A 26 IMPIANTI (28 FACCIATE).
CIG A031582691

CAPITOLATO

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 3 - CANONE

ART. 4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE

ART. 5 – ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

ART. 7 – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 9 - PENALI

ART. 10 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 14 - RECESSO

ART. 15 - CONTENZIOSO

ART. 16 – NORME DI RINVIO

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

ART. 21 - COMUNICAZIONI

ART. 22 - ACCETTAZIONE NORME DA CAPITOLATO

ART.1-OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Speciale di Gara regola e disciplina una gara a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta a rialzo, indetta dal Comune di Cinisello Balsamo (di seguito Comune) per la concessione in uso di impianti per affissioni.

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione in uso di impianti per affissioni dirette di natura commerciale ubicati nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo per un totale di 26 impianti (POSTER 6 X 3) di cui 24 monofacciali e 2 bifacciali come meglio descritti nell'Allegato A) del presente capitolato e secondo la dislocazione dell'Allegato B) al medesimo atto.

Gli impianti in argomento sono di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo e concessi in uso all'aggiudicatario per tutta la durata della concessione. Alla scadenza, naturale o anticipata, verranno restituiti al Comune in perfetto stato di conservazione e di efficienza, constatati con stesura di apposito verbale redatto in contraddittorio con la ditta medesima, senza indennizzo od onere alcuno a carico dell'Amministrazione comunale. Gli impianti dovranno essere adibiti esclusivamente alle affissioni dirette di manifesti, denominati poster 6 x 3, secondo la disciplina di cui alla L. 160 del 27.12.2019 art. 1 commi da 816 a 845. Su di essi non potranno essere installati o collocati teli, pannelli pubblicitari o simili.

Nel corso della durata della concessione, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare variazioni alle ubicazioni individuate nell'Allegato B) al Capitolato.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'utilizzo degli impianti affissionali (Poster) avrà durata di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto/verbale di consegna. Alla scadenza del periodo l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rinnovare la concessione ai medesimi patti e condizioni, per un periodo di ulteriori tre anni.

ART. 3 – CANONE

Il canone dovuto dal concessionario, per l'intera durata della concessione, per i 26 impianti Poster prestabiliti, comprensivo di tutti gli oneri gravanti sulla pubblicità e sull'esercizio della stessa, sarà soggetto a rialzo, a partire da una cifra pari ad € 39.000,00 annua, per un totale triennale di € 117.000,00, determinato sulla base delle tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione annuale pari al 75% dell'indice nazionale ISTAT del costo della vita.

ART. 4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CANONE

Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Cinisello Balsamo il canone come risultante dall'offerta in rialzo presentata in sede di gara sull'importo posto a base d'asta.

Il canone annuale dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre precisando che il versamento relativo alla prima ed ultima annualità verrà calcolato in dodicesimi a partire dalla data dell'avvenuto affidamento e dovrà essere effettuato contestualmente allo stesso.

Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 15/04/2021 nonché successiva deliberazione di C.C. n. 24 del 23/05/2022 di modifica del Regolamento.

Nel caso in cui il pagamento del canone non fosse effettuato entro il termine di due mesi dalle scadenze come sopra fissate, il contratto si intenderà risolto e gli impianti affissionali rientreranno immediatamente nella piena disponibilità comunale.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicatario darà esecuzione alle prestazioni stabilite nel presente Capitolato a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto/verbale di avvio consegna.

L'attività pubblicitaria sarà esercitata esclusivamente all'interno degli impianti e sarà in buon ordine visivo e perfetto stato di conservazione.

È vietata l'attività pubblicitaria al di fuori degli spazi concessi.

L'Amministrazione comunale o chi per essa ha facoltà di disporre la rimozione immediata della pubblicità esercitata al di fuori degli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata, salvo recupero delle spese, utilizzando la cauzione prestata.

Il Comune o chi per esso ha anche la facoltà di rimuovere o far rimuovere o di rifiutare l'applicazione della pubblicità contrastante con le leggi e le norme vigenti in materia o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre previo recupero delle spese sostenute attingendo alla cauzione versata.

Il Concessionario si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare, vigente in materia di attività pubblicitaria e/o di qualsiasi norma che intervenisse in corso di validità della concessione.

Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dal Codice penale e dalle altre leggi speciali per i reati ivi previsti in ordine alla pubblicazione ed all'abusiva esposizione di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili in contravvenzione alle disposizioni sancite dalle leggi predette.

ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario è responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose nell'esercizio della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi tipo di risarcimento. In particolare, il concessionario, fino alla scadenza della concessione, sugli impianti in sua piena disponibilità, provvederà ad effettuare pubblicità, con personale proprio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia civile che penale che dovesse derivare dall'installazione del mezzo pubblicitario. Tutte le verifiche statiche e di sicurezza durante il periodo della concessione sono a totale cura e spese del concessionario che rimane l'unico responsabile nei confronti del concedente.

L'aggiudicatario si impegna a contrarre, per tutta la durata della concessione, una polizza di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione o bancaria (a scelta dell'offerente) escludendo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale connessa e/o comunque derivante dall'utilizzo e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti". La polizza assicurativa R.C.T. deve prevedere almeno i seguenti massimali: (Responsabilità Civile verso Terzi): - € 3.000.000 per sinistro; - € 2.000.000 per danni a persone; - € 1.000.000 per danni a cose o animali;

La polizza R.C.T. deve coprire anche i danni subiti dal Comune concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso della concessione.

Copia della polizza dovrà essere depositata prima della stipula del contratto.

Il concessionario s'impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta l'intera durata della concessione e a comunicare al concedente eventuali annullamenti o disdette della polizza assicurativa. Nelle ipotesi di disdetta e annullamento della suddetta polizza, il Concessionario dovrà produrre nuova polizza assicurativa con almeno i medesimi massimali e condizioni.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto assegnato in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e la eventuale sostituzione degli impianti in caso di danneggiamento.

Il Concessionario si impegna altresì a pulire periodicamente gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo, ivi comprese eventuali potature per garantire la visibilità delle plance occultate da fogliame,

previa autorizzazione del Settore Lavori Pubblici – Servizio del Verde.

Il concessionario è altresì responsabile della custodia degli impianti ed è tenuto alla tempestiva rimozione di ogni pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali.

Gli impianti dovranno essere mantenuti in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca. Il concessionario avrà l'obbligo di provvedere alla copertura dei manifesti con carta bianca una volta terminato il periodo di esposizione del materiale pubblicitario ed in caso di non affissione per la quindicina successiva. In caso di inadempienza dei vari obblighi previsti ai commi precedenti, si procederà alla contestazione dell'inadempienza ed al conseguente addebito all'aggiudicatario dell'importo dovuto a titolo di penalità.

ART 8- CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del canone concessorio quale risultante dall'offerta presentata in sede di gara, fatta salva l'applicazione dell'art. 106 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata in misura dell'adempimento dei garantiti, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale. L'ammontare residuo sarà svincolato alla scadenza del contratto di concessione, solo a seguito dell'approvazione del verbale di riconsegna degli impianti qualora nulla si abbia a rilevare. La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 9 salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di

concessione. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune concedente, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 9-PENALI

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di una penale pari ad € 100,00 (cento/00=) per ogni violazione, previa contestazione degli addebiti. A titolo esemplificativo, verranno applicate penali per le seguenti ipotesi di inadempimento:

- 1) mancato rispetto degli oneri manutentivi;
- 2) gestione qualitativamente insoddisfacente a giudizio del Comune, rilevata a seguito di controlli effettuati d'ufficio o reclami provenienti da terzi;
- 3) inadempienze o violazioni degli obblighi di cui al contratto di concessione e al presente capitolato quali, ad esempio, iniziative non concordate nello svolgimento dell'attività in affidamento;
- 4) comportamento scorretto dei dipendenti/collaboratori, ivi inclusa la mancata esibizione del cartellino identificativo, quando in servizio.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Procedimento, rispetto alla quale il concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa. Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Procedimento provvederà all'applicazione della penalità. In caso di applicazione di penali, il deposito cauzionale è proporzionalmente escusso, fatto salvo l'obbligo del concessionario di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione. Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il Comune decide sull'istanza di disapplicazione delle penali su proposta del Responsabile del Procedimento. Le penali potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata. Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal Responsabile del Procedimento, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione dell'attività, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del Procedimento ad ordinarne la sospensione.

ART. 10 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione anche parziale dell'affidamento. È

ammesso il subappalto, limitatamente agli oneri manutentivi di cui al precedente art. 7 alle condizioni di seguito indicate. I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente, unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui al D.lgs. 36/2023, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Non essendo previsti nell'esecuzione del contratto pagamenti a carico del Comune concedente, in nessun caso quest'ultimo procederà al pagamento diretto dei subappaltatori. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune provvede ad escutere la garanzia definitiva per l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il concessionario è obbligato a reintegrare la garanzia nel termine di 15 giorni dalla comunicazione del Concedente.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) sopravvenute cause di esclusione di cui al D. Lgs. 36/2023;
- b) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte del concessionario, delle disposizioni in materia di subappalto;
- c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- d) per mancata costituzione o reintegrazione della garanzia definitiva;
- e) per ripetute inadempienze, che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penali, nel corso di un anno solare, per un importo superiore a € 3.000;
- f) cessione anche parziale del contratto;
- g) in caso di violazione di norme di legge e regolamentari o delle previsioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;
- h) in caso di fallimento o messa in liquidazione dell'aggiudicatario.

In tali casi il contratto si intende risolto e gli impianti rientreranno nella piena

disponibilità del comune.

In nessun caso il Comune sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. In caso di cessione di Impresa e di atti di trasformazione, fusione, scissione, relativi all'esecutore del contratto è ammesso il subentro nel contratto con la P.A. da parte del soggetto risultante dalla trasformazione, alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lett. d).2 del D. Lgs. 36/2023 ed a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione, scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale di concessione.

ART.13- VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato di manutenzione ed il decoro degli impianti ed in generale sull'attività svolta dal concessionario in riferimento all'uso degli impianti.

ART. 14 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023, in quanto compatibili.

ART. 15 - CONTENZIOSO

È escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione del Giudice competente.

L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime il concessionario dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n°

679/2016, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Cinisello Balsamo – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi. L'Amministrazione e il concessionario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo alla presente concessione, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. Per maggiori informazioni si rimanda all'informativa estesa ex-art. 13 del Regolamento EU 679/2016.

ART. 18 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- il presente Capitolato Speciale di concessione e i relativi allegati;
- l'offerta economica;
- la garanzia definitiva;
- la polizza assicurativa.

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto di concessione tra il concessionario e il Comune di Cinisello Balsamo sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica in forma pubblica. Pertanto, l'aggiudicatario dovrà essere provvisto di firma digitale certificata.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

ART. 21 – COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione o notifica relativa alla concessione sarà eseguita per iscritto in lingua italiana, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (P.E.C.) e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento. Comunicazioni informali potranno avvenire anche tramite posta elettronica non certificata o altre forme di comunicazione che le parti potranno concordare. Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al concedente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima entro 5 giorni dalla formalizzazione della variazione o trasformazione, ferma restando la facoltà dell'Ente di applicare una penale in caso di mancata o ritardata comunicazione.

ART. 22 - ACCETTAZIONE NORME DA CAPITOLATO

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, il Comune di Cinisello Balsamo non assumerà verso di questi alcun obbligo se non risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti.